

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE Deliberazione di AC n. 2 del 22 giugno 2020

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea consortile, in attuazione e a completamento di quanto previsto dallo Statuto del Consorzio.

Art. 2 - Convocazione delle sedute

Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea consortile.

Le sedute dell'Assemblea consortile sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione avviene per iscritto con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi sulla data di riunione per opera del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, allegando l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta stabilita, anche con modalità quali posta certificata, e-mail o altro mezzo idoneo.

Qualora giunga una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea entro i trenta giorni successivi, mettendo all'ordine del giorno le questioni evidenziate.

Nei casi d'urgenza il Presidente può disporre la convocazione dell'Assemblea consortile almeno tre giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

Il Presidente, oltre all'ordine del giorno di cui al precedente comma, può disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta.

Art. 3 - Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.

Le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea consortile sono predisposte dal Consiglio di Amministrazione, corredate dai pareri di legge.

La documentazione relativa alle proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea consortile deve, sotto la responsabilità del Direttore, essere messa a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito del Consorzio almeno il giorno stesso dell'invio della convocazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Svolgimento delle sedute

L'Assemblea consortile si riunisce di norma presso la sede consortile. Il Presidente, o chi ne fa le veci, può disporre che l'Assemblea consortile si riunisca fuori dalla sede consortile.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti concernenti persone.

Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta dipendenti consortili o esperti estranei all'amministrazione.

La presenza del Direttore, o di chi ne fa le veci, nella sala delle riunioni è obbligatoria per la validità delle sedute.

La seduta dell'Assemblea consortile può prevedere: 1) la presenza presso la sede; 2) la partecipazione dei componenti solo in audio videoconferenza o in sola audio conferenza; 3) la presenza presso la sede e in video/audio conferenza. Le sedute in modalità 2) e 3) sono valide purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che tale modalità venga indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- b) che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente e il Direttore, o chi ne fa le veci, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- c) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti sia che siano presenti presso la sede consortile sia collegati in audio videoconferenza o in sola audio conferenza.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea consortile si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore.

Art. 5 - Astensione obbligatoria dalla seduta

I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del componente stesso o di parenti o affini fino al quarto grado.

I componenti dell'Assemblea che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Direttore per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale. Questa disposizione si applica anche al Direttore, ai dipendenti consortili o esperti estranei che assistono alla seduta.

Art. 6 - Assistenza alle sedute – verbalizzazione

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea consortile con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da colui che ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge. In assenza del supplente, nonché nei casi in cui il Segretario della seduta debba assentarsi per ragioni di incompatibilità, il Presidente nomina, scegliendolo fra i componenti dell'Assemblea presenti, un segretario provvisorio.

Art. 7 - Validità della seduta e sistemi di votazione

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei componenti che rappresentano almeno un quarto delle quote di partecipazione. Tale seduta si considera deserta se, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione, sia pure in audio videoconferenza, il quorum previsto.

Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto che ha valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione possedute dall'Ente rappresentato.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi e avvengono, normalmente, per alzata di mano.

La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui

Normalmente è valida la deliberazione a maggioranza semplice, sia dei voti che delle quote presenti alla seduta.

Per deliberare invece sugli argomenti sotto elencati, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta sia dei soci che delle quote:

- elezione, o revoca, del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione (Cda);
- accettazione di nuove adesioni e la presa d'atto di eventuali recessi;
- modifiche allo Statuto;
- scioglimento del Consorzio.

Normalmente le deliberazioni sugli argomenti sopra elencati sono assunte a maggioranza semplice, sia dei voti sia delle quote presenti alla seduta. Le deliberazioni che riguardano lo scioglimento del Consorzio e le modifiche statutarie sono valide quando ottengono la maggioranza qualificata, ossia i 2/3 dei presenti e i 2/3 delle rispettive quote di partecipazione.

Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.

Art. 8 - Processo verbale

Di ogni seduta il Direttore redige il processo verbale.

Il processo verbale, sottoscritto dal Direttore, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei componenti dell'Assemblea presenti all'appello di apertura, l'annotazione dei componenti dell'Assemblea giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) riportare le proposte di deliberazione corredate dei pareri di legge e le eventuali dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo componente dell'Assemblea;
- c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
- d) far constare le forme delle votazioni seguite.

Art. 9 - Deliberazioni

All'interno della procedura informatica di protocollo e gestione documentale in uso presso l'Ente è conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale informatico delle deliberazioni votate e approvate, sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e diventano efficaci decorsi dopo 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. Le stesse possono

essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso con votazione separata.

Art. 10 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

I Consiglieri degli Enti soci, per acquisire notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, esercitano i diritti previsti dal *Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Consorzio*, approvato con deliberazione di Assemblea consorziale n. 6 del 26 aprile 2017.

Art. 11 – Svolgimento e durata degli interventi

Il Presidente, di volta in volta qualora richiesto dai presenti, concede la parola sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il richiedente, ottenuto il permesso, può intervenire nella discussione.

La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti e quando superi il termine assegnato il Presidente può togliere la parola, dopo aver invitato due volte a concludere. Qualora si renda necessario gli interventi possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 12 – Interrogazioni

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto o problema, anche per sapere se e quali provvedimenti il Consiglio di Amministrazione abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e sono ovviamente rivolte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Mozioni

Le mozioni consistono in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e sono ovviamente rivolte al Consiglio di Amministrazione.

Indipendentemente dal numero di firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.